

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5926 del 04/12/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta PODERE TERRA VIVA di MONTANARI GIOVANNI per l'impianto destinato ad attività di all'attività di lavaggio frutta e verdure di propria produzione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 17, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6084 del 04/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **PODERE TERRA VIVA di MONTANARI GIOVANNI** per l'impianto destinato ad attività di all'attività di lavaggio frutta e verdure di propria produzione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 17, Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **PODERE TERRA VIVA di MONTANARI GIOVANNI** (C.F. MNTGNN91H23A944K e P.IVA 03629491204) per l'impianto destinato ad attività di all'attività di lavaggio frutta e verdure di propria produzione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 17, Loc. Crespellano (Fg.22 map 235) , che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la ditta **PODERE TERRA VIVA di MONTANARI GIOVANNI** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **AZ. AGR. FLOEMA di MONTANARI GIOVANNI** (C.F. MNTGNN91H23A944K e P.IVA 03629491204) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 17/A, Loc. Crespellano, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 17, Loc. Crespellano (Fg. 22 map 235), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 26/11/2019 (Prot. n. 62012) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 66057 del 19/12/2019 (pratica SUAP n. 1422/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/12/2019 al PG/2019/194811 e confluito nella **Pratica SINADOC 118/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/506 del 03/01/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5142 del 05/02/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/02/2020

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

al PG/2020/18471 ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla ditta in oggetto in data 22/02/2020.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/67269 del 07/05/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- La ditta in data 24/07/2020 con propria nota, agli atti di ARPAE-AACM in data 24/07/2020 al PG/2020/107263 ha provveduto a comunicare l'avvenuta variazione della denominazione della ditta da AZ.AGR. FLOEMA DI MONTANARI GIOVANNI a PODERE TERRA VIVA di MONTANARI GIOVANNI, senza alcuna altra variazione dei dati identificativi della stessa.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/147568 del 14/10/2020 ha sollecitato al Comune di Valsamoggia, l'espressione del parere di competenza indispensabile al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 55385 del 03/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175752, ha trasmesso proprio parere favorevole ambientale e pareri favorevoli urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza e considerata la comunicazione di avvenuta variazione della denominazione della ditta richiedente, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 04/12/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PODERE TERRA VIVA di MONTANARI GIOVANNI
Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 17 Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche” provenienti dal locale adibito all'attività di lavaggio frutta e verdure di propria produzione.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/67269 del 07/05/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n.GE 2020/55385 del 03/12/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2020 al PG/2020/175752. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA così come presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 26/11/2019 Prot.n. 62012 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 118/2020

Documento redatto in data 04/12/2020



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

Valsamoggia, 03/12/2020

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di LAVAGGIO DI FRUTTA E VERDURA DI PROPRIA PRODUZIONE” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Cassola 17 - Località Crespellano. Richiedente AZIENDA AGRICOLA FLOEMA DI MONTANARI GIOVANNI - (Pratica Suap n. 1422/2019). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 66057 del 19/12/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 5142 del 05/02/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 118/2020 prot. 67269 del 07/05/2020 (pervenuto in data 08/05/2020 prot. 19158 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;
- Servizio Urbanistica pervenuto in data 01/12/2020 prot. 54715 (che si allega in copia al presente parere), relativo all'inquadramento urbanistico;

Vista la specifica riguardo ai pareri attesi dai soggetti competenti pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 118/2020 Prot. 147568 del 14/10/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 45755 del 14/10/2020), alla quale si riscontra con la presente;



Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **AZIENDA AGRICOLA FLOEMA DI MONTANARI GIOVANNI** per la matrice "Acque Reflue" relativamente alla "attività di **LAVAGGIO DI FRUTTA E VERDURA DI PROPRIA PRODUZIONE**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Cassola 17 - Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuto in data 01/12/2020 prot. 54715, alla quale, pertanto, si rimanda;

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe III "Aree di tipo misto";

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 118/2020 prot. 67269 del 07/05/2020 al quale, pertanto, si rimanda;


Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **AZIENDA AGRICOLA FLOEMA DI MONTANARI GIOVANNI** per la matrice "Acque Reflue" relativamente alla "attività di **LAVAGGIO DI FRUTTA E VERDURA DI PROPRIA PRODUZIONE**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Cassola 17 - Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III "Aree di tipo misto";




- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 01/12/2020 prot. 54715 (alla quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 118/2020 prot. 67269 del 07/05/2020 (al quale, pertanto, si rimanda) e (in aggiunta) nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale o di dissesto idrogeologico, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol e non producano mai inconvenienti igienico/sanitari e/o la proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli;
 - non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
 - il sifone di cacciata funzioni regolarmente;
2. le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari;
3. nel caso in cui la zona sia soggetta a vincolo idrogeologico, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e s.m.i.;
4. tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.7.11 della DGR n. 1053 del 9.6.2003, per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, nonché per prevenirne gli effetti, l'autorità competente può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni contenute nella stessa DGR, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;
5. nel caso si verifichino imprevisti che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione al servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia e ad A.R.P.A. (Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente



dell'Emilia-Romagna), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.


Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*





SINADOC n. 118/2020

Spett. Arpae
**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**
c.a. Luca Piana
trasmesso tramite posta interna

e p.c. **Suap Comune di Valsamoggia**
Piazza Berozzi 3
40053 - Valsamoggia (BO)
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) – ditta Az.Agr. FLOEMA di Montanari Giovanni di via Cassola n. 17 sita in Comune di Valsamoggia loc. Crespellano.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione relativa all'istruttoria in oggetto. L'esame della documentazione presentata ha evidenziato quanto segue.

L'attività dell'azienda agricola consiste nella raccolta, cernita e commercializzazione di prodotti frutticoli e orticoli con annesso laboratorio di trasformazione per la produzione di conserve, marmellate, sottolii e simili. Il progetto prevede l'installazione di un servizio igienico per gli addetti, e di due lavabi per il lavaggio dei prodotti agricoli e delle attrezzature. Il numero degli abitanti equivalenti è stato calcolato pari a 5.

Scarichi idrici.

Dall'esame della documentazione allegata risulta che lo stabilimento in oggetto non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

È stata presentata una aggiornata e dettagliata planimetria della rete fognaria, in scala 1:200 e firmata da tecnico abilitato.

Dagli elaborati grafici presentati, relativi ai percorsi delle acque reflue provenienti dall'insediamento nel suo complesso, si evince infatti che è al momento presente:

- ✓ uno scarico di acque reflue domestiche derivante dal servizio igienico e dai lavabi del laboratorio in progetto.

Mancano i percorsi relativi alla raccolta e convogliamento delle c. d. acque meteoriche di dilavamento delle superfici libere e delle coperture.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po n. 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi n. 19 | 40138 Bologna | tel. 051/396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto DI MONTAGNA - Sportello Operativo di Casalecchio di Reno - Via Ronzani n. 7/39° - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051/571223 – Fax 051/570399



Le acque domestiche, prima dell'immissione nel corpo ricettore, verranno trattate in un sistema di trattamento costituito da un pozzetto degrassatore, da una fossa tipo Imhoff e da un sistema di fitodepurazione sub-superficiale a flusso orizzontale.

Il sistema di depurazione risulta adeguato rispetto al reflu da trattare, opportunamente dimensionato (5 a.e.) e potenzialmente idoneo a fornire garanzie depurative, in conformità con quanto previsto dal D. Lgvo n. 152/06 della Delibera di Giunta Regionale N.ro 1053 del 9.6.2003.

È stato correttamente previsto, subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore, un pozzetto di ispezione e prelevamento campioni.

Il recapito dello scarico è un fosso di campagna di proprietà. Nel caso specifico si ritiene ancora accettabile il corpo idrico ricettore individuato nell'istanza presentata, anche in quanto non esistono abitazioni nelle immediate vicinanze.

Si ritiene che lo scarico sia compatibile con il regime idraulico del corpo idrico ricettore e la tutela dell'ecosistema acquatico. Per il corpo idrico ricettore non sono noti ed ipotizzabili utilizzi a scopo potabile, irriguo e di balneazione.

Conclusioni.

La relazione tecnica ha tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa vigente. ,

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, si ritiene che la conformazione degli scarichi sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e coerente con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003.

Considerato che dagli elementi in nostro possesso gli scarichi delle acque dello stabilimento risultano ambientalmente compatibili, preso atto della sostanziale adeguatezza della situazione esistente, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione richiesta, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione e alla corrispondente rete fognaria di adduzione;
2. le c.d. acque meteoriche dovranno essere raccolte in apposita rete fognaria e convogliate in idoneo corpo ricettore;
3. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del pozzetto degrassatore e della fossa tipo Imhoff che dovranno essere pulite con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;



4. al fine di limitare al massimo l'ingresso delle acque meteoriche nel vassoio utilizzato per la fitodepurazione si dovrà avere particolare riguardo per le pendenze del terreno circostante;
5. per il mantenimento delle funzioni evaporative si dovrà procedere ad una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata;
6. nell'area interessata dall'impianto di fitodepurazione, per il periodo invernale, si raccomanda l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di proteggere l'impianto radicale dalle gelate (es. paglia, geotessuto);
7. il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
8. i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
9. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
10. non potrà mai essere utilizzata la rete fognaria interna nel suo complesso per scarichi diversi da quelli autorizzati;
11. ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo.

(istruttoria a cura del tecnico M. Lanzarini)

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Area Gestione e Sviluppo del Territorio

Qualità Programmazione Territoriale

Servizio Urbanistica

comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

051/6723047

TRASMISSIONE TRAMITE PROTOCOLLO INTERNO

COMUNE DI VALSAMOGGIA
SERVIZIO AMBIENTE
ARCH. VEZZALI MONICA

Valsamoggia, 24/11/2020

OGGETTO: Trasmissione AUA: Pratica 1422/19 – Azienda agricola FLOEMA di Montanari Giovanni Quartieri Antonella, Via Cassola 17 loc. Crespellano Valsamoggia. **PARERE URBANISTICA.**

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale AUA, si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'area posta in Loc. Crespellano distinta catastalmente al Foglio 22 Mappale 235 sezione Crespellano M320A è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- Sistema naturale e ambientale – Territorio rurale - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola **AVP**;
- I fabbricati sono classificati quali edifici e complessi di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale tutelati dal PSC e/o classificati dal RUE:
 - Foglio 22 Mappale 235 – Scheda 704.01 – R.3;
 - Foglio 21 Mappale 235 – Scheda 704.02 – R.3;
 - Parte del mappale 235 ricade in fascia di rispetto stradale;
 - territorio rurale TR;
- Vincoli relativi al sistema idrogeologico:
 - ambiti di controllo degli apporti d'acqua in pianura;
 - zone di protezione delle acque sotterranee di pianura;
- Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – rispetti:
 - Fascia di rispetto degli elementi della centuriazione;



- Zona di rispetto osservatorio astronomico OHS;
- Pericoli navigazione aerea impianti eolici;
- Fasce di attenzione elettrodotti aerei di alta e media tensione;

- Rete ecologica a livello locale:

- Connettivo ecologico diffuso di tipo C;

Cordiali Saluti

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
QUALITA' PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

Baldi Federica

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.